



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 21-03-2018 n. 3

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2018. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 21:00, convocato ai sensi della Legge e dello Statuto Comunale vigenti, si e' riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala delle adunanze, in Montegiorgio, in sessione Ordinaria in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, Dott. Tozzi Nando
Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
BENEDETTI	ARMANDO	SINDACO	Presente
ORTENZI	MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
VITA	MICHELA	CONSIGLIERE	Presente
PETRINI	ALAN	CONSIGLIERE	Presente
MARZIALETTI	STEFANO	CONSIGLIERE	Assente
TOTO'	TRICIA	CONSIGLIERE	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	CONSIGLIERE	Presente
BIONDI	CARLA	CONSIGLIERE	Assente
GENTILI	MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GIROLAMI	FABIOLA	CONSIGLIERE	Presente
NERLA	GIULIANA	CONSIGLIERE	Presente

Presenti: 9
Assenti : 2

Il Presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Signori Consiglieri:

PETRINI ALAN
TOTO' TRICIA
GIROLAMI FABIOLA



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Il Sindaco, dott. Armando Benedetti, di concerto con la Giunta Comunale, formula, al Consiglio Comunale, la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che:

- con il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", con particolare riferimento agli articoli 8 e 9, è stata istituita e disciplinata l'Imposta Municipale Propria;
- con il D.L. n. 201 del 06/12/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2011, e con le modifiche ad esso introdotte dalla relativa Legge di conversione n. 214/2011, si è prevista l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base ai citati artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 ed alle disposizioni contenute nel medesimo Decreto Legge stabilendo, altresì, l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- con il D.L. n. 16/2012 e con la relativa Legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44, sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 23/2011 e al D.L. n. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria;
- con l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) "*È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*";
- con l'art. 1, comma 703, della citata legge n. 147/2013, viene stabilito che "*L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU*";

VISTO il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, al quale il suindicato Decreto Legge n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 ed in particolare gli articoli n. 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della su indicata normativa statale;

VISTA e RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 04/07/2012 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'IMU, come modificato ed integrato con deliberazione C.C. n. 32 del 30/10/2012;

VISTA e RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 25 dell'11/08/2014 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, nelle tre componenti IMU, TASI e TARI;

VISTA la seguente normativa:



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e l'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché, in particolare, per la potestà regolamentare in materia di IMU, gli articoli 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 e 13 comma 13 del D.L. n. 201/2011;
- il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23/12/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, il quale stabilisce che *"È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. n. 446/97 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;
- l'art. 1, comma 380, lett. f) della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), come modificato dall'art. 10, comma 4 quater, lett. a) del D.L. 35/2013, che testualmente recita *"è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni"*;
- l'art. 1, comma 380, lett. h) della medesima L. n. 228/2012, che abroga la previgente riserva allo Stato della metà del gettito sui fabbricati diversi dalle abitazioni principali, calcolato ad aliquota base, ai sensi dell'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011;
- l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 54 del 21/05/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 18/07/2013, con il quale si è stabilito, tra l'altro, che *"per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili: a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni"*;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 102 del 31/08/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 28/10/2013, che prevede *“Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85”*;
- l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 133 del 30/11/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 29 gennaio 2014, con il quale è stato disposto che *“Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per: a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 [abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616]; b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 [Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione]; c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 [Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio]; d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011”*;
- l'art. 56, comma 1, del D.L. n. 1 del 24/01/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, come sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. a) del D.L. n. 102/2013, convertito dalla legge n. 124/2013, in ordine alla esenzione, dall'imposta municipale propria, dei fabbricati costruiti e destinati, dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che essi non siano in locati;

VISTE le novità legislative in materia, con particolare riferimento a quelle di maggior rilievo ed impatto per il bilancio dell'Ente, contenute nell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che:



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- al comma 13 dispone: *"A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 3";*
- alla lettera b) del comma 10 prevede: *"al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";*
- ai commi 53 e 54, indica: *"..... Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento";*

VISTO che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma la cessazione della maggiorazione della detrazione, pari ad euro 50,00 per ciascun figlio, per un importo massimo di euro 400,00 prevista soltanto per gli anni 2012 e 2013;

VISTE le seguenti misure delle aliquote base determinate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011:

- 7,6 per mille (0,76 per cento): aliquota ordinaria di base da applicarsi a tutti gli immobili ricadenti in fattispecie diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumentare o diminuire fino a 0,3 punti percentuali (comma 6);
- 4 per mille (0,4 per cento): aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali (comma 7);

CONSIDERATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari al gettito derivante dall'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili ad uso produttivo, l'aliquota base del 7,6 per mille, quota da versare allo Stato contestualmente all'IMU propria del Comune per la parte eccedente il 7,6 per mille;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dover continuare a garantire un gettito dell'imposta in oggetto che tenga conto, anche in relazione alle nuove fattispecie agevolate ed ai flussi di incasso storicamente generati dall'applicazione dell'ICI e delle prime annualità dell'IMU, delle predette prerogative statali;

VISTA, infine, l'esigenza di assicurare un gettito "IMU" che consenta, almeno in parte, di far fronte alla consistente riduzione dei trasferimenti statali, previsti anche per il corrente anno, per questo Comune, ai sensi del D.L. n. 95/2012, della legge n. 147/2013, dei DD.LL. n. 16/2014 e n. 66/2014, della Legge n. 190/2014 e della Legge n. 208/2015;

PRESO ATTO dell'art. 1, comma 677, della L. 27.12.2013, n. 147, in base al quale, tra l'altro il Comune può determinare l'aliquota rispettando il vincolo secondo cui la somma delle aliquote TASI ed IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima IMU consentita al 31.12.2013. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, con il limite aumentabile di un ulteriore 0,8 per mille *"a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili"*;

RISCONTRATO che il comma 679 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, ha esteso al 2015 le limitazioni disciplinate dal richiamato comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità per il 2016), come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che al comma 28 dispone: *"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017"*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della medesima Legge n. 296/2006 con il quale è stato previsto che *"Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

TENUTO CONTO di quanto contenuto nell'attuale art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che, al comma 26, come rivisto e riformato, da ultimo, dall'art. 1, comma 37, lett. a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone: *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello*



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011 con cui si disciplinano le modalità di applicazione delle riduzioni e delle detrazioni d'imposta;

VISTO quanto disposto dai commi 707 e 708, art. 1, della L. 27.12.2013, n. 147, i quali, in modifica all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, hanno disposto, fra gli altri aspetti, quanto di seguito indicato:

- comma 707: *".....L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.....*

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio"

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;";

- comma 708: *"A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011";*

RICORDATO che l'aliquota dell'IMU per abitazione principale e per fattispecie diverse da questa, deve essere deliberata nei limiti minimi e massimi definiti dai commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

VALUTATA la possibilità di poter conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di assicurare, all'Ente, i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della normale attività rivolta alla soddisfazione dei bisogni della collettività, anche tenuto conto della quota di gettito IMU da riservare allo Stato, relativamente all'aliquota dello 0,76 per cento determinato sugli immobili di categoria catastale D, così come previsto dall'art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012;

ATTESO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione"*, nel rispetto delle modalità fissate con nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nonché richiamati i commi 15 e 13-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011 (comma 13-bis così come modificato con Legge n. 208/2015);

VISTO, altresì, l'art. 44, comma 3, del D.L. n. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016, a mente del quale *"A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione"*;

DATO ATTO che il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, a norma dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno 29/11/2017 (G.U. n. 285 del 06/12/2017), è stato differito al 28 febbraio 2018, determinando l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio senza la necessità di adottare un'apposita deliberazione;

DATO ATTO, inoltre, che con Decreto del Ministero dell'Interno 09/02/2018 (G.U. n. 38 del 15/02/2018), è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018

RICHIAMATA, allo scopo, la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 06/02/2018, eseguibile nei modi di legge, avente ad oggetto *"Bilancio di previsione 2018/2020. Proposta di determinazione di aliquote e tariffe IMU, TASI, TARI ed altri tributi comunali per l'anno 2018. Provvedimenti"*, con la quale, tra l'altro, è stato deliberato *"Di mantenere*



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

invariate, rispetto a quanto già deliberato per l'anno 2017, in relazione al bilancio di previsione 2018/2020, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni applicabili ai fini della determinazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nonché in merito ad "IMU" e "TASI", ovviamente unicamente per le fattispecie per le quali la normativa vigente ne ha mantenuto l'assoggettamento ad imposizione";

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 01/03/2018, eseguibile nei modi di legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 e del conseguente schema di bilancio 2018/2020;

VISTO l'art. 119, commi 1 e 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, a norma dei quali *"1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. 2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio";*

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";*

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";*

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita *"1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative" 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o*



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente";

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2009, eseguibile nei modi di legge, come modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 4 del 28/01/2016;

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 30/12/2017 ad oggetto "*Nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 01/01/2018 – fine mandato*" con il quale si attribuiscono le funzioni dirigenziali dei Servizi ivi indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

PROPONE



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- A. DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
- B. DI CONFERMARE, per quanto in premessa esposto e motivato, le seguenti misure di aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Unica Comunale (IUC), per la sua componente IMU, a valere per l'anno 2018 – bilancio di previsione 2018/2020:
- a) immobili ricadenti in fattispecie diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese le aree edificabili ed esclusi gli immobili concessi in uso a parenti in linea retta entro il primo grado: *aumento di 0,3 punti percentuali rispetto all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito;*
 - b) immobili ceduti in uso a parenti in linea retta entro il primo grado, anagraficamente ed effettivamente residenti nell'immobile oggetto dell'imposizione, incluse le pertinenze C/2, C/6 e C/7, una per ogni categoria: *aumento di 0,14 punti percentuali rispetto all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito;*
 - c) immobili di categoria catastale C/1, C/3 e D, con esclusione degli immobili categoria D/5, per i quali vale il precedente punto a): *aumento di 0,28 punti percentuali rispetto all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito;*
 - d) immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze per le categorie A/1, A/8 e A/9: *mantenimento dell'aliquota ridotta nella misura di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito;*
 - e) detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione dei casi di cui al precedente punto b), per i quali non spetta la detrazione: *mantenimento della detrazione base nella misura di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito;*
- C. Di precisare che:
- la detrazione di cui al precedente punto 2, lett. e), da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica;
 - la detrazione non si applica nel caso di immobile ceduto in uso a parenti in linea retta entro il primo grado;
 - per abitazione principale, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - l'aliquota ridotta di cui al precedente punto B, lett. b) può essere applicata solo nel caso in cui vi sia il contratto di comodato gratuito registrato. In mancanza, per la stessa fattispecie imponibile, dovrà applicarsi l'aliquota di cui al precedente punto B, lett. a).



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- D. Di trasmettere, a norma e per le finalità di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e all'art.13, commi 13 bis e 15, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214, il presente atto, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività e, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, il tutto seguendo, anche, per la parte di interesse del presente provvedimento, le indicazioni fornite dal predetto Ministero con la nota prot. n. 4033 del 28/02/2014.
- E. Di dare atto che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, considerata, tra l'altro, la sua propedeuticità rispetto all'approvazione del bilancio di previsione ed al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente,

SI PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
Dott. Armando Benedetti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento da parte del Vice-Sindaco Michele Ortenzi e degli interventi succedutisi nell'ambito del dibattito consiliare, il tutto come meglio evidenziato nel documento allegato alla presente contenente la trascrizione di quanto registrato in corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura;

Dato atto che la discussione degli argomenti inseriti dal n. 1 al n. 8 all'ordine del giorno del presente Consiglio Comunale attinenti all'approvazione del bilancio, è risultata unica, con successive votazioni singole per ogni punto;

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

DATO ATTO dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Servizi Finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Con votazione palese resa per alzata di mano da parte dei n. 9 Consiglieri presenti, la quale ha dato il seguente risultato:

- Consiglieri votanti: n° 9

- Voti favorevoli: n° 6
- Voti contrari : n° 3 (Gentili, Girolami, Nerla)

DELIBERA

A. DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

B. DI CONFERMARE, per quanto in premessa esposto e motivato, le seguenti misure di aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Unica Comunale (IUC), per la sua componente IMU, a valere per l'anno 2018 – bilancio di previsione 2018/2020:

- a) immobili ricadenti in fattispecie diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese le aree edificabili ed esclusi gli immobili concessi in uso a parenti in linea retta entro il primo grado: *aumento di 0,3 punti percentuali rispetto all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito;*
- b) immobili ceduti in uso a parenti in linea retta entro il primo grado, anagraficamente ed effettivamente residenti nell'immobile oggetto dell'imposizione, incluse le pertinenze C/2, C/6 e C/7, una per ogni categoria: *aumento di 0,14 punti percentuali rispetto all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito;*
- c) immobili di categoria catastale C/1, C/3 e D, con esclusione degli immobili categoria D/5, per i quali vale il precedente punto a): *aumento di 0,28 punti percentuali rispetto all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito;*
- d) immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze per le categorie A/1, A/8 e A/9: *mantenimento dell'aliquota ridotta nella misura di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito;*
- e) detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione dei casi di cui al precedente punto b), per i quali non spetta la detrazione: *mantenimento della detrazione base nella misura di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito;*

C. Di precisare che:

- la detrazione di cui al precedente punto 2, lett. e), da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica;

- la detrazione non si applica nel caso di immobile ceduto in uso a parenti in linea retta entro il primo grado;
- per abitazione principale, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- l'aliquota ridotta di cui al precedente punto B, lett. b) può essere applicata solo nel caso in cui vi sia il contratto di comodato gratuito registrato. In mancanza, per la stessa fattispecie imponibile, dovrà applicarsi l'aliquota di cui al precedente punto B, lett. a).

D. Di trasmettere, a norma e per le finalità di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e all'art.13, commi 13 bis e 15, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214, il presente atto, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività e, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, il tutto seguendo, anche, per la parte di interesse del presente provvedimento, le indicazioni fornite dal predetto Ministero con la nota prot. n. 4033 del 28/02/2014.

E. Di dare atto che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste in considerazione della necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente,

Con separata e palese votazione resa per alzata di mano da parte dei n. 9 Consiglieri presenti, la quale ha dato il seguente risultato:



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- Consiglieri votanti: n° 6
- Voti favorevoli: n° 6
- Astenuti : n° 3 (Gentili, Girolami, Nerla);

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 10-03-2018

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 10-03-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 10-03-2018

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ARMANDO BENEDETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Tozzi Nando

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)
In data 10-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Tozzi Nando

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 21-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Tozzi Nando

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal 10-04-2018 al 25-04-2018 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Tozzi Nando

Il presente atto e' conforme all' originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Tozzi Nando